



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 20278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 23.05.2022 posta in deliberazione il 19 settembre 2022 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

T R A

Comune di Ramacca, in persona del Sindaco in carica, P.I.82001810876, autorizzato a resistere in giudizio giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 13.2.2018, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo;

ATTORE - OPPONENTE

E

Olivetti S.p.A. (di seguito solo "Olivetti"), c. f. 02298700010, con sede legale in Ivrea (TO) alla via Jervis n. 77, in persona Dott.ssa Anna Rosa Sapone, nella sua qualità di procuratore della società in virtù dei poteri conferitegli per atto Sergio D'Arrigo del 21 aprile 2016, rep. n. 41.703, racc. n. 7.762 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Leone (c.f. LNERTR55M22B429U) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto difensore (Studio Legale Bird & Bird), in Roma, Via Flaminia, 133 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO - OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2022 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di **Ramacca** conveniva in giudizio la **Olivetti S.p.A.**, opponendosi ai sensi dell'art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1537/2018 (procedimento n.



84075/17 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 14.1.18, in favore di Olivetti S.p.a. e notificato in data 2.2.2018 a mezzo posta, con il quale era stato ingiunto all'attrice opponente, di pagare la somma di € 22.333,51, oltre gli ulteriori interessi come da domanda, nonché le spese e compensi del procedimento liquidate in € 830,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA afferente i corrispettivi di un contratto stipulato per la fornitura di servizi di Connettività e di sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività con il Comune di Ramacca.

Parte attrice, a sostegno della propria opposizione, eccepiva: **1.** la prescrizione del credito richiesto in via monitoria per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., atteso che il contratto intercorso rientrava nell'ambito della disciplina dell'appalto di servizi, avente ad oggetto prestazioni periodiche di servizi attinenti i servizi di connettività, nella specie servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza e i servizi di sicurezza ed in particolare servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati (v. art. 3 del contratto e nel dettaglio si v. allegato a e b), precisando che le prestazioni rese dalla Olivetti s.p.a. da marzo 2009 a luglio 2011, rivestivano carattere periodico come è dato evincere dalle modalità di pagamento stabilite nel contratto stipulato con l'Amministrazione, inoltre le diffide prodotte in seno al fascicolo monitorio nella specie le note pec datate 24.10.2013 e 14.4.2013, oltre a non essere mai pervenute all'Amministrazione opponente, erano prive delle ricevute di accettazione e consegna e, pertanto, non potevano comprovare l'interruzione della prescrizione; **2.** l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura bonaria prevista nell'art. 27 del contratto, concernente la risoluzione delle controversie; **nel merito:** **3.** l'inesistenza del credito; violazione dell'onere della prova; mancata prova della regolare esecuzione delle prestazioni - violazione art. 10 e 19 del contratto di fornitura; erronea fatturazione, lamentando che la Olivetti S.p.a aveva promosso l'azione monitoria dinanzi il Tribunale di Roma, per richiedere la condanna del Comune di Ramacca al pagamento di euro 22.333,51 in virtù delle sole fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo; **4.** il mancato espresso rinnovo della convenzione :periodo giugno- luglio; nullità delle prestazioni rese nel periodo maggio- giugno – luglio 2011 e portate dalle fatture nn. 10864-10865-10866 del 29.11.2011 per violazione dell'art. 4.3 del contratto; **instando per il 5.** rigetto di eventuali richieste di provvisoria esecuzione del d.i..

Concludeva chiedendo: *“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito richiesto in via monitoria dalla Olivetti S.p.A e, per l'effetto disporre la revoca del d.i. opposto; - sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'incoata azione per i motivi di cui al punto n. 2 del presente atto - nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare o, con qualsiasi altra formula, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi*



esposti in narrativa; - in via subordinata accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'opposta per mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in favore del Comune di Ramacca; - in ogni caso in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'inesistenza delle prestazioni poste in essere dalla Olivetti nei periodi maggio - giugno- luglio e/o la nullità del tacito rinnovo del contratto per le motivazioni di cui al punto n. 4 del presente atto. Con vittoria di spese e compensi e rimborso del C.U.”.

Si costituiva in giudizio la **Olivetti S.p.A.**, contestando le avverse eccezioni ed in particolare, deducendo l'infondatezza della maturata prescrizione dei crediti vantati atteso che era stato inviato il sollecito di pagamento del 23 gennaio 2017 (già sub doc. 9 fascicolo monitorio Olivetti – **doc. 2**), era stato in precedenza inviato un ulteriore sollecito di pagamento in data 24 ottobre 2013 ed un altro ancora in data 14 aprile 2014, anche questi già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (già sub doc. 9 fascicolo monitorio Olivetti – **doc. 2**), tramite i quale si intimava al Comune il pagamento della cifra di € 22.333,51 oltre interessi moratori, sempre in nome e per conto della società Olivetti S.p.A. all'epoca dei fatti "Telecom Italia Digital Solutions S.p.A." e già "Path.Net S.p.A." (già sub doc. 2 fascicolo monitorio Olivetti - **doc. 2**), tutti rimasti disattesi. Precisava che la prima fattura non saldata dal Comune Ospedali, oggetto del presente procedimento di opposizione, risulta datata 20/04/2009 con scadenza il 19/06/2009 ed il primo sollecito di pagamento risale alla data del 24 ottobre 2013 ed è chiaramente riferito al credito contestato, quindi ben valeva a fini interruttivi del decorso della prescrizione. Deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sostenendo che la clausola di cui all'art. 27 del contratto di fornitura dei servizi di connettività, non poteva in alcun modo ritenersi preclusiva dell'azione, ritenendo sempre salvo il diritto della parte di agire e contestando l'eccepita illegittimità delle fatture relative a fornitura effettuata.

Concludeva chiedendo: *“Piacchia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, - disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1537/2018 emesso dal Tribunale di Roma ed oggi opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione; - in via principale, - rigettare le domande di prescrizione del credito, di annullamento e di revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia; - condannare, in ogni caso, parte opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria di causa; - rigettare, in ogni caso, ogni domanda spiegata da Ospedali nei confronti di Olivetti in quanto infondata e non provata.”*

Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il Comune di Ramacca depositava memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 formulando l'ulteriore eccezione relativa alla nullità del contratto per carenza



dell'impegno di spesa mentre la società Olivetti non provvedeva al deposito di alcuna memoria istruttoria. La causa veniva istruita solo documentalmente, quindi, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “...sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c...” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».

Ciò premesso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1537/2018 (procedimento n. 84075/17 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 14.1.18, in favore di Olivetti S.p.a. e notificato in data 2.2.2018 a mezzo posta, è fondata e deve pertanto essere accolta ritenendosi, in via assorbente e dirimente, improcedibile la domanda per mancato esperimento della procedura bonaria prevista nell'art. 27 del contratto, concernente la risoluzione delle controversie.

Invero le parti avevano concordemente stabilito che “ *le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui all'art. 15.7 del Contratto quadro OPA. Le controversie se non risolte nell'ambito del predetto Comitato operativo sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'Amministrazione e dal Fornitore...*” evincendosi l'obbligatorietà dell'esperimento della procedura di cui all'art. 27 cit. tramite il Comitato Operativo, e in caso di mancata risoluzione della controversia nell'ambito del predetto Comitato, della soluzione in via bonaria tra l'Amministrazione e il Fornitore. Al riguardo la Suprema Corte ha statuito (Cfr. Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3523** del 13/02/2020: “ *La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito*



sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art. 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.); Cfr. anche Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3795** del 08/02/2019 "La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato)."

Va ribadito pertanto il principio di diritto processuale, giusta il quale:

- l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), per cui, laddove operi la clausola compromissoria:

1. sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti;

2. quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario.

3. il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Tale consolidato e condivisibile orientamento va oggi integrato con la considerazione che l'art. 819-ter co. 2° c.p.c., laddove afferma che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50, riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario, sicché quando sia invece il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, è possibile - ma beninteso, non obbligatoria la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ.

In accoglimento del capo specifico dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo ed assegnato alle parti il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa - ove



vogliono conservare gli effetti processuali della domanda monitoria - avanti al costituendo collegio arbitrale.

Assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione, le spese di lite seguono la soccombenza a carico della parte opposta e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- revoca il decreto ingiuntivo n. 1537/2018 (procedimento n. 84075/17 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 14.1.18, in favore di Olivetti S.p.a. e notificato in data 2.2.2018 a mezzo posta stante l'improcedibilità dell'azione per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale ex art. 27 del contratto intercorso tra le parti di appalto di servizi;

b)- assegna termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto ;

c)- condanna la Olivetti S.p.A. al pagamento in favore del Comune di Ramacca delle spese di lite che liquida in €. 2.235,00 per compensi oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Così deciso in Roma, il 5.12.2022

Il Giudice

Dott. Eugenio Gatta

